



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. 7/2021

Riunitosi in videoconferenza, come previsto dall'ordinanza presidenziale del 26.05.2020, come integrata dall'art. 221, comma 2 L. n. 77/2020, il Tribunale Federale composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Michele Girardi	Componente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente, relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare promosso con atto di deferimento della Procura Federale trasmesso a questo Tribunale in data 31 maggio 2021 dalla Procura Federale nei confronti dei sig.ri Lorenzo Bonfiglioli, Sandro Caroselli, Giovanni Franco Zanoni, Rocco Ricciardulli, soci dell'Associazione Italiana Tiro Lunga Distanza (per brevità, AITLD), per la violazione dell'art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 3, commi 2 e 3 Reg. Giust. UITS, nonché dell'art. 8 Codice Etico AITLD per aver offeso con le rispettive dichiarazioni, come riportate nell'atto di deferimento, *"il prestigio e l'immagine dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo"*, tramite mezzi informatici e *social network*, con conseguente richiesta di applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 2 (due) nei confronti dei sig.ri Lorenzo Bonfiglioli, Sandro Caroselli e Giovanni Franco Zanoni, ritenuta ricorrente l'aggravante di cui all'art. 10, lett. f) Reg. Giust. UITS, e della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 1 (uno) nei confronti del sig. Rocco Ricciardulli.

FATTO

I. Con atto trasmesso a questo Tribunale in data 31 maggio 2021 la Procura Federale ha deferito i sig.ri Lorenzo Bonfiglioli, Sandro Caroselli, Giovanni Franco Zanoni, Rocco Ricciardulli, soci dell'AITLD, formulando contestuale istanza di fissazione dell'udienza di trattazione. Secondo la Procura, dall'esposto datato 24/11/2020 sarebbe emerso che gli odierni deferiti hanno espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell'Associazione e della sua dirigenza. In particolare, secondo la Procura, l'esposto lasciava intendere che *"il tenore delle dichiarazioni e le circostanze di tempo in cui le stesse andavano collocate, ossia in prossimità delle elezioni sociali, non permettessero di prospettare che le condotte ascrivibili agli indagati fossero innocue manifestazioni del proprio pensiero ma che, di converso, costituissero una pianificata campagna denigratoria indirizzata verso membri del Consiglio Direttivo al fine di screditarne l'immagine dinanzi ai soci elettori (...)"*.



II. Espletate le indagini ed individuati quali persone offese l'AITLD e i componenti del Consiglio Direttivo, la Procura Federale ha ravvisato che dalla lettura delle dichiarazioni riversate in atti emergesse “(...) *un ritratto altamente negativo dell'AITLD e delle modalità gestorie adottate dal Consiglio Direttivo. Quest'ultime sembrano a tratti caratterizzate da gravi forme di discriminazione tra soci, assenza di meritocrazia, distribuzione a favore di pochi delle risorse sociali e, in via generale, a tratti fortemente antidemocratiche (...)*”. Inoltre, sempre per la Procura, la disamina delle singole dichiarazioni formulate dai deferiti – anche alla luce degli arresti giurisprudenziali maggiormente rilevanti nel caso di specie e della circostanza che “(...) *le dichiarazioni oggetto dei capi d'imputazione sono intrinsecamente caratterizzate da assenza di verità e sono profondamente connotate da manipolazione e travisamento dei fatti oltre a avere spesso un carattere vago e generale ma, soprattutto, scollegato da specifici fatti o episodi (...)*” – non consente di inquadrare le esternazioni esaminate quale legittima manifestazione del diritto di manifestare il proprio pensiero di cui il diritto di critica è naturale corollario.

III. Nell'atto di deferimento la Procura ha poi evidenziato tutte quelle esternazioni, sia di carattere generale sia collegate a precisi fatti o episodi, su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità disciplinare in capo ai deferiti. Per la Procura appartengono alla prima categoria le dichiarazioni (riportate nei §§ da 9 a 13 dell'atto di deferimento) ascrivibili – a vario titolo – ai Sig.ri Caroselli, Zanoni e Bonfiglioli e riguardanti una lamentata gestione dittatoriale e non democratica dell'AITLD; le modalità di gestione non trasparente degli atti associativi (in particolare lo Statuto verrebbe “*centellinato*”) e di tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo (che sarebbero “*redatti post mortem*”). Appartengono, invece, alla seconda categoria le dichiarazioni che riguardano le critiche – a vario titolo ascritte a tutti e quattro i deferiti – relative: alle modalità di acquisizione delle sponsorizzazioni; alle modalità di organizzazione dell'attività formativa e di scelta dei partecipanti ai Corsi *WIND COACH* di Bracciano e di Bisley (UK); alle modalità di scelta degli acquisti e degli atleti per le competizioni internazionali; alla mancata pubblicità della vittoria Europei 2019 di Zanoni su rivista “*ARMI E TIRO*”; alla mancata fornitura allo stesso Zanoni dell'attrezzatura per l'evento Sud Africa 2020 ed alla sua sostituzione ai Mondiali Canada con altro tiratore nella posizione di tiro; alla situazione campi da tiro ed alla vicenda relativa al presunto tentativo del sig. Baldo di ottenere un voto di scambio; al rimborso delle spese di viaggio verso Roma di un Consigliere; alle modalità di composizione delle squadre per le competizioni nazionali; a presunti corsi a pagamento presso il Campo di Roma ed infine al presunto sfruttamento delle risorse economiche dell'Associazione ad appannaggio di pochi.

IV. Le dichiarazioni dei deferiti integrerebbero, ad avviso della Procura Federale, la violazione delle contestate norme statutarie e regolamentari.

V. Con ordinanza *ex art.* 34, lett. C) del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato per il giorno 6 luglio 2021 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento, secondo le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale del 26 maggio 2020 (prot. n. 4566), come integrata dall'art. 221, comma 2, L. n. 77/2020, richiamato altresì il D.L. n. 52/2021, avvisando che entro 3 giorni prima



dell'udienza le Parti avrebbero potuto prendere ed estrarre copia degli atti del procedimento e depositare, o far pervenire, memorie e documenti indicando anche i mezzi di prova di cui intendono avvalersi.

VI. All'udienza del 6 luglio 2021 (**1^a Udienza**) il Tribunale, riunitosi da remoto in camera di consiglio partecipata, espletati gli incumbenti e dichiarazioni di rito, ha preliminarmente dichiarato contumace il deferito Sig. Sandro Caroselli; ha successivamente dichiarato inammissibili le richieste di intervento dei Sig.ri Paolo Vanni Bernini, Claudio Caselli, Bruno Rossi, Stefano Baldo e Gianluca Mayer (con l'Avv. Roberto Bonardi) in quanto tardive e comunque prive di atto di intervento dal quale poter verificare l'interesse degli intervenienti (essendo stati eseguiti mediante deposito di semplici nomine di difensore) ed ha poi preso atto della rituale costituzione dei deferiti Bonfiglioli, Zanoni, Ricciardulli, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Enrico Lubrano, Prof. Filippo Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini, ed elettivamente domiciliati presso il primo, con rispettive memorie difensive depositate in data 2 luglio 2021, nelle quali si chiede: in via principale, *“l'archiviazione del presente procedimento disciplinare (...) in quanto l'U.I.T.S., la relativa Procura Federale e questo Tribunale Federale difettano di competenza (...)”* e comunque i rispettivi deferiti non si sono resi responsabili *“di alcuna condotta offensiva o lesiva della reputazione o del prestigio nei confronti dell'A.I.T.L.D. e dei suoi dirigenti (...)”*; in via istruttoria, *“laddove il Tribunale ritenga rilevanti i documenti (tutti o alcuni) richiesti in sede di accesso agli atti all'AITLD e dalla stessa mai rilasciati, al fine di avere una completa valutazione dell'intera questione”, “ordinare all'AITLD il deposito in giudizio dei documenti (tutti o alcuni) richiesti in sede di accesso agli atti all'AITLD e dalla stessa mai rilasciati”*; in via subordinata, *“laddove, invece, questo Tribunale intendesse effettivamente procedere con la condanna”* nei confronti dei rispettivi deferiti, *“irrogare una sanzione minima comunque inferiore ad un mese (...)”*.

VII. Alla medesima udienza del 6 luglio 2021, in esito alla discussione delle Parti e con riferimento alle eccezioni preliminari, il Tribunale ha disposto l'acquisizione – da eseguire a cura degli Uffici competenti UITS entro il 13 luglio 2021 – della documentazione attestante lo stato di affiliazione dell'AITLD e il rapporto di tesseramento degli odierni deferiti, e segnatamente: 1) Atto di affiliazione all'UITS dell'Associazione Italiana Tiro a Lunga Distanza (AITLD), fornendo ogni opportuna informazione sui rapporti tra l'UITS e la predetta Associazione in relazione all'Accordo stipulato in data 11 dicembre 2017; 2) Iscrizione dell'AITLD al Registro CONI; 3) Scheda di tesseramento all'UITS dei signori Lorenzo Bonfiglioli, Sandro Caroselli, Giovanni Franco Zanoni, Rocco Ricciardulli, soci dell'Associazione Italiana Tiro a Lunga Distanza – AITLD, fornendo ogni opportuna informazione in ordine alla decorrenza del rispettivo tesseramento; 4) chiarimenti in ordine al versamento da parte dell'AITLD all'UITS della quota associativa UITS, pari ad euro 25,00, riferita ai signori Lorenzo Bonfiglioli, Sandro Caroselli, Giovanni Franco Zanoni, Rocco Ricciardulli.

VIII. Con comunicazioni del 12 luglio 2021, l'Ufficio giuridico UITS ha adempiuto all'istruttoria trasmettendo a questo Tribunale: copia della convenzione dell'11/12/2017, copia estratti iscrizione UITS dei



Sig.ri Lorenzo Bonfiglioli e Rocco Ricciardulli, copia nota Segretario Generale UITA prot. n. 1460 del 12/2/2021, copia comunicazione dell'Ufficio tesseramento UITA del 7/7/2021 che attesta come l'AITLD non abbia mai versato gli importi pari ad euro 25,00 all'UITA quale quota di iscrizione alla Federazione dei propri soci e copia comunicazione dell'Ufficio Organismi Sportivi del CONI del 12 luglio 2021 ore 12:34 con la quale è stata attestata la non iscrizione al Registro CONI dell'Associazione Italiana Tiro a Lunga Distanza (A.I.T.D.L.) con C.F. 92186000342.

IX. Con successiva comunicazione del 13 luglio 2021, l'Ufficio giuridico UITA ha trasmesso a questo Tribunale l'ulteriore comunicazione dell'Ufficio Organismi Sportivi del CONI del 12 luglio 2021 ore 15:48 con la quale, ad integrazione della precedente comunicazione, è stato rilevato quanto segue: *“Il controllo attraverso il CF 92159630349 ha evidenziato l'iscrizione della ‘ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO LUNGA DISTANZA’ in data 18/12/2014 quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva OPES con codice affiliazione 7401. Detta iscrizione, valida sino al 31/12/2014 è stata rinnovata con la comunicazione di avvenuta riaffiliazione da parte dell'Ente OPES per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al 31/12/2018. Pertanto, per gli anni sportivi 2019 e 2020 l'associazione non è risultata iscritta al Registro CONI. Si evidenzia che i numeri di iscrizione al Registro da voi indicati si riferiscono ad iscrizioni antecedenti e cancellate per mancato rinnovo dell'affiliazione da oltre 18 mesi”.*

X. All'udienza del 15 luglio 2021 (**2^a Udienza**) tenutasi in camera di consiglio non partecipata, il Tribunale ha sciolto la riserva assunta all'udienza del 6 luglio 2021 e preso atto della documentazione depositata dall'Ufficio Giuridico-Istituzionale avente ad oggetto le informazioni richieste con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dei deferiti di difetto di competenza/giurisdizione, ha fissato per la prosecuzione della trattazione e discussione l'udienza del 16 settembre 2021, ore 14,30, assegnando alle parti termine fino al 13 settembre 2021 per il deposito di note scritte. Nella medesima udienza, con il consenso espresso delle parti, il Tribunale ha disposto la sospensione dei termini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 5, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITA.

XI. Nel termine assegnato ciascuna delle Parti ha depositato note autorizzate. La Procura Federale, con memoria del 13 settembre 2021, ha insistito affinché venisse confermata la giurisdizione del Tribunale Federale UITA *“in quanto ricorrono nel caso di specie chiari ed incontrovertibili elementi per ritenere sussistente un rapporto giuridico sportivo”*, e segnatamente sia per l'esistenza di un accordo sottoscritto tra UITA e AITLD (ed in particolare l'art. 2 c. IV) per mezzo del quale le parti sottoscrittrici hanno volontariamente scelto quale organo titolare della funzione giurisdizionale il Tribunale Federale UITA in *prime cure* e in grado di appello la Corte Federale d'Appello, sia per l'esistenza di un rapporto di tesseramento di fatto derivante da un forte legame organizzativo sportivo tra UITA, AITLD e i suoi soci. La Procura Federale ha poi rilevato come l'AITLD risulti iscritta per l'anno 2020/2021 ad OPES Italia oltre ad essere membro della ICFRA (*International Confederation of Foobore Rifle Association*). Infine, la Procura



Federale ha replicato alle memorie dei deferiti reputando non fondate le difese con le quali gli stessi hanno tentato di ricondurre le contestate dichiarazioni all'interno del diritto di critica. Le difese dei Sig.ri Lorenzo Bonfiglioli e Giovanni Franco Zanoni, con memorie del 10 settembre 2021, hanno invece insistito affinché venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva della UITA e il conseguente difetto di competenza/giurisdizione di questo Tribunale in quanto: (i) non vi è iscrizione AITLD al Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, con conseguente non affiliazione di quest'ultima e dei suoi associati all'UITA ed irrilevanza della cd. "affiliazione di fatto"; (ii) vi è l'inesistenza di un valido rapporto di tesseramento con l'UITA da parte degli incolpati Sig.ri Bonfiglioli e Zanoni [poiché il Sig. Bonfiglioli non risultava essere un tesserato UITA al momento delle condotte contestate, mentre il Sig. Zanoni non è mai stato negli anni un tesserato UITA]. La difesa del Sig. Ricciardulli, con memoria del 10 settembre 2021, ha insistito affinché venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva della UITA e il conseguente difetto di competenza/giurisdizione di questo Tribunale in quanto non vi è iscrizione AITLD al Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, con conseguente non affiliazione di quest'ultima e dei suoi associati all'UITA ed irrilevanza della cd. "affiliazione di fatto".

XII. Tutti e tre i deferiti hanno poi concluso le proprie difese chiedendo l'archiviazione del procedimento disciplinare nei propri confronti per difetto di competenza degli organi dell'UITA e comunque perché nessuno di essi si è reso responsabile di alcuna condotta offensiva o lesiva della reputazione o del prestigio dell'AITLD e dei suoi dirigenti. In via istruttoria, gli incolpati hanno poi richiesto al Tribunale – ove ritenuti rilevanti ai fini della decisione – di ordinare all'AITLD il deposito in giudizio dei documenti (tutti o alcuni) richiesti in sede di accesso agli atti all'AITLD e dalla stessa mai rilasciati. In via subordinata, laddove il Tribunale intendesse effettivamente procedere con la condanna nei confronti degli incolpati, gli stessi hanno chiesto di irrogare una sanzione minima comunque inferiore ad un mese e comunque una sanzione inferiore rispetto alle richieste della Procura Federale.

XIII. All'udienza del 16 settembre 2021 (**3^a Udienza**) il Tribunale, riunitosi da remoto in camera di consiglio partecipata, ha preso atto del rituale deposito delle note autorizzate da parte del Sostituto Procuratore Federale e dei difensori dei deferiti Bonfiglioli, Zanoni, Ricciardulli. Il Collegio ha preso atto altresì del deposito in data 15 settembre 2021 da parte del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Federico Tosi, della "Istanza di astensione" nei confronti del Presidente di questo Tribunale Federale e della formulazione, eseguita poi in udienza da parte dello stesso Sostituto Procuratore Federale, di dichiarazione di ricasazione ai sensi dell'art. 24, comma 6, ultimo capoverso del Regolamento di Giustizia UITA ed ha quindi disposto *ex art. 24, comma 7 del Regolamento di Giustizia UITA*, la sospensione del presente procedimento *"a tutti gli effetti fino alla decisione sul ricorso per ricasazione"*.

XIV. All'esito del procedimento di ricasazione *ex art. 24, comma 7 del Regolamento di Giustizia UITA* [conclusosi con decisione di rigetto della Corte Federale d'Appello UITA RG C.F.A. n. 7/2021 del 6 ottobre



2021], con ordinanza del Presidente del Tribunale Federale dell'11 ottobre 2021 è stata disposta la prosecuzione del presente procedimento con convocazione delle Parti per l'udienza del 21 ottobre 2021.

XVI. All'udienza del 21 ottobre (**4^a Udienza**) il Tribunale, riunitosi da remoto in camera di consiglio partecipata, ha proceduto preliminarmente all'audizione del deferito Sig. Zanoni il quale ha dichiarato che: *“sono rimasto basito per l'esposto trasmesso alla Procura Federale UITA nei confronti di una persona, come il sottoscritto, non tesserata all'UITA e che non ha alcun rapporto con tale Federazione”*. Il Tribunale ha poi disposto in via istruttoria, ai sensi dell'art. 34, lett. H) del Regolamento di Giustizia UITA, l'acquisizione della documentazione indicata nell'istanza di accesso trasmessa all'AITLD in data 8 febbraio 2021, prodotta dalla difesa dei deferiti ed in particolare: 1) copia verbale riunione del Consiglio Direttivo dell'AITLD in cui si è tenuta la votazione per l'organizzazione del corso di *“Wind coaching 2019”*; 2) copia verbale riunione del Consiglio Direttivo dell'AITLD in merito alla votazione favorevole di distribuire dei buoni spesa in denaro quali premi per le competizioni sportive; 3) copia fattura emessa dall'AITLD in favore del sig. Bill Richards (*rectius*, dal sig. Bill Richards all'AITLD) quale istruttore del corso *“Wind coaching”* nel marzo 2019 e copia fattura per la spedizione delle armi in Irlanda per la *“Emerald Cup 2018”*, con i relativi verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'AITLD in cui furono approvate tali spese; 4) copia *“Ranking List 2018-2019”* e relativi parametri attraverso i quali viene effettuata la scelta dei migliori tiratori; 5) copia del versamento effettuato per il tesseramento quali soci UITA 2019-2020; 6) copia autorizzazioni, permessi e licenze del campo ospitante il girone Sicilia inerenti il tiro a lunga distanza per gli anni 2018-2019; 7) copia documenti riguardanti il passaggio della disciplina del Tiro a Lunga Distanza/F-Class/Target all'UITA; 8) copia elenco nominativi e mansioni dei commissari preposti dall'AITLD per la Disciplina del Tiro a Lunga Distanza presso l'UITA; 9) copia verbale riunione del Consiglio Direttivo dell'AITLD inerente all'esposto presentato presso la Procura Federale UITA nei confronti dei signori Bonfiglioli, Caroselli, Ricciardulli e Zanoni; 10) copia verbale riunione del Consiglio Direttivo inerente l'e-mail inviata da alcuni soci alla segreteria dell'AITLD avente ad oggetto la richiesta di esclusione dalla candidatura di Consigliere del sig. Baldo. Il Tribunale ha altresì fissato il termine del 4 novembre 2021 per l'acquisizione della predetta documentazione da parte della Associazione Italiana Tiro a Lunga Distanza, nella persona del Presidente Marco Alberini e la specificazione dei motivi di un'eventuale mancata trasmissione di tutta la documentazione richiesta. Il Tribunale ha disposto, inoltre, che entro il medesimo termine venissero trasmessi alla Segreteria del Tribunale Federale da parte della Procura Federale i verbali relativi alle audizioni delle persone informate sui fatti. Infine, il Tribunale ha concesso alle Parti termine fino al 15 novembre 2021 per il deposito di note ed ha ulteriormente disposto, con il consenso delle Parti, la sospensione dei termini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 5, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITA.



XVII. In data 22 ottobre 2021 la Procura Federale UITA ha depositato un certificato datato 12 agosto 2021 di affiliazione dell'AITLD all'Ente OPES Italia per l'anno sportivo 2020/2021, riportante la specificazione che l'Associazione *"è regolarmente iscritta per l'anno in corso"*.

XVIII. Con comunicazione del 4 novembre 2021, l'Ufficio Giuridico-Istituzionale UITA ha poi trasmesso a questo Tribunale l'adempimento istruttorio eseguito dall'AITLD il 3 novembre 2021 e consistente in una relazione predisposta dai Consiglieri dell'Associazione (stante l'impedimento per motivi di salute del dimissionario Presidente Marco Alberini) ed in alcuni documenti allegati (n. 8) alla stessa relazione.

XIX. In data 15 novembre 2021 le difese dei deferiti Bonfiglioli, Ricciardulli e Zanoni hanno depositato rispettive note difensive, mentre nessuna memoria o nota difensiva è stata prodotta dalla Procura Federale. Nel caso del deferito Bonfiglioli, la memoria autorizzata è stata accompagnata anche da una produzione documentale relativa a copia della richiesta di archiviazione del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona del 1/6/2021 e copia del Decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Verona del 25/8/2021 [Tale documentazione è riferibile ad un procedimento penale avviato, ed ora archiviato, a carico degli odierni deferiti Sig.ri Bonfiglioli e Caroselli, oltre al Sig. Erik Scaglia estraneo al presente procedimento, per una presunta portata diffamatoria delle loro dichiarazioni contenute in una email del 17/11/2020 circa il Corso *Wind Coach* ed assunte come false dalla persona offesa dal reato Sig. Stefano Baldo]. Tutti e tre i deferiti hanno poi ribadito le precedenti eccezioni ed argomentazioni, hanno preso posizione sulla documentazione prodotta dalla Procura Federale il 22 ottobre 2021 e su quella prodotta dall'AITLD il successivo 13 novembre 2021 ed infine hanno insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni (identiche per tutti e tre i deferiti): *"in via principale, l'archiviazione del presente procedimento disciplinare nei confronti del soggetto deferito, in quanto l'UITA, la relativa Procura Federale e questo Tribunale Federale difettano di competenza nel presente procedimento e, comunque, in ogni caso, il soggetto deferito non si è reso responsabile di alcuna condotta offensiva o lesiva della reputazione o del prestigio nei confronti dell'AITLD e dei suoi dirigenti; in via subordinata – laddove invece, questo Tribunale intendesse effettivamente procedere con la condanna nei confronti del soggetto deferito – si chiede di irrogare una sanzione minima comunque inferiore ad un mese (...) e comunque una sanzione nettamente inferiore rispetto alle richieste della Procura Federale (...) anche a fronte della insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 10, lett. f, del Regolamento di Giustizia UITA (...) invocata dalla Procura (...)"*.

XX. All'udienza del 16 novembre 2021 (**5^a Udienza**) tenutasi in camera di consiglio non partecipata, il Tribunale ha sciolto la riserva assunta all'udienza del 21 ottobre 2021 e preso atto della documentazione depositata dalla Associazione Italiana Tiro a Lunga Distanza, nonché delle note autorizzate depositate dalla difesa dei deferiti e della richiesta delle Parti di fissare l'udienza conclusiva per la discussione, ha fissato l'udienza del 29 novembre 2021, ore 14,30, confermando la sospensione dei termini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 5, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITA.



XXI. All'udienza del 29 novembre 2021 (**6^a Udienza**) il Tribunale, riunitosi da remoto in camera di consiglio partecipata, ha dato atto che, in ottemperanza all'ordine di esibizione assunto all'udienza del 21 ottobre 2021, la AITLD ha depositato documenti con allegata nota e che la Procura Federale ha trasmesso i verbali relativi alle audizioni delle persone informate sui fatti nonché ha depositato copia certificato affiliazione AITLD ad OPES Italia per l'anno sportivo 2020/2021. Il Tribunale ha altresì dato atto che la difesa dei deferiti ha depositato note difensive autorizzate. All'esito dell'udienza del 29 novembre 2021 il Tribunale, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e dopo discussione delle Parti (con intervento anche dei deferiti presenti) che si sono riportate alle rispettive conclusioni in atti, ha quindi assunto il procedimento in decisione.

MOTIVI

1. Il Tribunale deve preliminarmente rilevare sia la mancata costituzione nel presente procedimento del deferito Sig. Sandro Caroselli, confermando quindi la sua contumacia come già disposto in occasione della 1^a udienza, sia l'inammissibilità delle richieste di intervento dei Sig.ri Paolo Vanni Bernini, Claudio Caselli, Bruno Rossi, Stefano Baldo e Gianluca Mayer in quanto tardive e comunque prive di atto di intervento dal quale poter verificare l'interesse degli intervenienti.

2. Ancora in via preliminare, il Tribunale è chiamato a decidere le eccezioni in rito formulate dalle difese dei deferiti Sig.ri Bonfiglioli, Zanoni e Riccardulli e con le quali è stato evidenziato un difetto di legittimazione attiva dell'UITA ed un difetto di competenza/giurisdizione di questo Tribunale Federale.

2.1 Le eccezioni dei deferiti Sig.ri Bonfiglioli, Zanoni e Riccardulli, espresse fin dalle prime memorie difensive del 2/7/2021 e ribadite anche nei successivi scritti difensivi e nelle udienze di discussione, si appuntano essenzialmente sulla ritenuta assenza di un valido rapporto di affiliazione tra UITA e AITLD e, comunque, sull'assenza – al momento della commissione dei fatti in contestazione – di un valido rapporto di tesseramento tra ciascuno dei deferiti e l'UITA.

In particolare, per le difese dei deferiti Sig.ri Bonfiglioli, Zanoni e Riccardulli non sarebbe possibile procedere disciplinarmente nei loro confronti giacché:

- l'AITLD non è iscritta al registro CONI delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche per il periodo in cui si sarebbero verificati i fatti in contestazione (mesi di ottobre-novembre 2020), e ciò sarebbe stato peraltro dimostrato con la prima istruttoria del 12-13 luglio 2021 attraverso l'acquisizione dello scrupoloso accertamento condotto dall'ufficio Organismi sportivi del CONI con riferimento alla mancata presenza dell'iscrizione dell'Associazione per gli anni 2019 e 2020;

- l'AITLD non ha alcun legame con la Federazione UITA né con il mondo sportivo a cui fa capo il CONI e né tantomeno tale rapporto può fondarsi sulla Convenzione che UITA ed AITLD hanno sottoscritto in data 11 dicembre 2017 *“per la gestione dell'attività di Tiro e l'organizzazione del Campionato Italiano F-Class e Tiro a Lunga Distanza e la gestione degli atleti della rappresentanza Nazionale dell'AITLD”*, dal momento che tale accordo – vincolante solo nei rapporti tra UITA e AITLD ma non per tutti i soggetti alla



stessa Associazione affiliati – sarebbe sostanzialmente rimasto non attuato da tutte le parti, e in ogni caso da parte dell’UITA che non ha provveduto al tesseramento degli associati AITLD;

- di conseguenza, non vi può essere alcun rapporto di “affiliazione di fatto” dell’AITLD all’UITA essendo l’affiliazione l’atto con il quale l’Associazione acquista il complesso di diritti ed obblighi nascente dalle norme amministrative, disciplinari, economiche e giuridiche e, come tale, quindi l’affiliazione necessita di un atto amministrativo di manifestazione di un potere discrezionale delle Federazioni sottoposto a specifiche formalità e prescrizioni che evidentemente nel caso di specie è mancato;

- inoltre i deferiti Sig.ri Bonfiglioli, Zanoni e Riccardulli, nel momento in cui hanno posto in essere le condotte contestate dalla Procura Federale, risultavano essere solamente associati dell’AITLD e non anche tesserati UITA.

Sicché, per la difesa dei deferiti, la Procura Federale non avrebbe potuto agire nei loro confronti per l’accertamento di una responsabilità disciplinare [con la conseguenza che oggi il Giudice endofederale sarebbe privo di competenza/giurisdizione a decidere sul deferimento] in quanto soci di un’Associazione non riconosciuta dal CONI e dalla Federazione, privi di tessera federale e, quindi, soggetti del tutto estranei al mondo sportivo ed in particolare all’ordinamento settoriale dell’UITA.

2.2 Al contrario, la Procura Federale, muovendo dalla considerazione che il vincolo di giustizia presenta natura negoziale e consensuale, sostiene che l’affermazione della giurisdizione non discenderebbe solamente dalla ricorrenza di un formale tesseramento, ma anche da ogni altro atto avente natura consensuale da cui sia possibile trarre la manifestazione di volontà riferibile ad un atleta e volta a sottomettersi alla giurisdizione sportiva. Tale fonte negoziale la Procura la identifica nella richiamata Convenzione UITA/AITLD dell’11 dicembre 2017 ed in particolare nel suo art. 2 c. 4, laddove le parti hanno convenuto che *“La AITLD e tutti i suoi iscritti si impegnano a rispettare l’ordinamento sportivo della UITA accettandone le norme, ivi compreso il regolamento di giustizia (...)”*.

Per la Procura Federale, quand’anche la giurisdizione del Tribunale non fosse affermabile in forza di una fonte pattizia, l’ammissibilità del deferimento deriverebbe comunque dall’esistenza di un tesseramento di fatto, ovvero dalla sussistenza di una relazione tra il soggetto e la Federazione che nel caso di specie – ad avviso della Procura stessa – sarebbe rintracciabile nel forte legame o rapporto organizzativo relativo all’attività sportiva tra AITLD e UITA (di cui alla Convenzione dell’11 dicembre 2017 da cui sarebbe conseguito anche l’apporto e il sostegno UITA attraverso la fornitura di premi e dotazioni varie in occasione di competizioni sportive ufficiali dell’Associazione) e nel relativo coinvolgimento di tutti quei soggetti uniti per vincolo associativo all’AITLD stessa e che partecipano alle iniziative sociali di carattere sportivo.

Infine, con riferimento al mancato rinnovo dell’iscrizione al Registro CONI di AITLD, la Procura osserva che l’Associazione risulterebbe iscritta per l’anno 2020/2021 ad OPES Italia.

2.3 Il Tribunale ritiene che tutte le eccezioni proposte dalle difese dei deferiti Sig.ri Bonfiglioli, Zanoni e Riccardulli, per quanto suggestive e ben argomentate, non possano trovare accoglimento.



Ad avviso del Tribunale la questione oggetto di esame deve essere risolta muovendo dall'art. 3, co. 3 del Regolamento di Giustizia UITA, secondo il quale *“E' fatto divieto agli iscritti e tesserati di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi gravemente lesivi della reputazione di persone, Organi ed Organismi operanti sia nell'ambito dell'UITA, sia nell'ambito del CONI, nonché di fare comunicazioni, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti gravi per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia dell'UITA”*.

La richiamata disposizione, che esprime uno dei principi fondamentali del sistema di giustizia endofederale dell'UITA, individua due specifiche condizioni alla presenza delle quali un comportamento assume rilevanza anche per l'ordinamento federale.

Declinata la norma nel caso di specie, pertanto, la legittimazione attiva della Procura e la competenza/giurisdizione di questo Tribunale potrà essere affermata qualora (i) i deferiti risultino iscritti o comunque tesserati UITA e (ii) l'AITLD possa considerarsi *“Organismo operante nell'ambito dell'UITA”*.

Ad avviso di questo Tribunale nell'odierna vicenda ricorrono entrambe le condizioni.

2.4 Tutti i deferiti, ancorché per ragioni differenti, sono da considerarsi soggetti appartenenti alla Unione Italiana Tiro a Segno, quantomeno con riferimento al periodo in cui si sono verificati i fatti in contestazione.

La prima istruttoria condotta dal Tribunale, che ha portato alla produzione documentale a cura dell'Ufficio tesseramento UITA del 12 luglio 2021, ha evidenziato che il Sig. Ricciardulli risulta tesserato UITA dal mese di gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 attraverso la Sezione UITA di Napoli, quindi anche all'epoca dei fatti contestati (risalenti ai mesi di ottobre/novembre 2020).

La circostanza emersa dall'istruttoria non è poi mai stata smentita nel presente procedimento dalla difesa del diretto interessato, tantomeno sono emersi elementi per dubitare sulla genuinità o correttezza di quanto indicato nel documento prodotto dall'Ufficio tesseramento UITA il 12 luglio 2021.

Per il Sig. Ricciardulli, pertanto, la sua qualità di tesserato UITA al momento della commissione dei fatti contestati è pacifica e consente di affermare sia la legittimazione della Procura Federale di agire nei suoi confronti, sia la competenza/giurisdizione di questo Tribunale nel decidere l'atto di deferimento che lo riguarda.

Per quanto attiene gli altri tre deferiti Sig.ri Zanoni, Caroselli e Bonfiglioli, sebbene la prima istruttoria abbia fatto emergere nei loro confronti l'assenza di un formale tesseramento all'UITA al momento della commissione dei fatti contestati dalla Procura Federale, ad avviso di questo Tribunale l'esistenza di un valido rapporto di tesseramento nei loro confronti deve essere affermata, anche in adesione alle tesi proposte dalla Procura Federale, sulla base di una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà degli stessi di entrare in contatto con l'UITA e con il suo ordinamento.

In primo luogo, con la Convenzione dell'11 dicembre 2017 (ed in particolare con il suo art. 2, co. 4 – *cfr.* pagg. 409 e ss. del fascicolo della Procura Federale) il Presidente dell'AITLD, su mandato dei soci e in loro



rappresentanza, ha convenuto per l'AITLD e per tutti i suoi iscritti il preciso impegno a rispettare l'ordinamento sportivo UITA accettandone tutte le norme, ivi compreso il Regolamento di Giustizia.

Tale disposizione, peraltro inequivoca nella sua formulazione, nella logica generale dell'accordo risulta scollegata ed indipendente dall'obbligazione posta in capo all'UITA di *“consentire il tesseramento alla UITA degli iscritti alla AITLD riconoscendogli tutte le garanzie previste ai tesserati UITA”* (cfr. art. 1, co. 5 della cit. Convenzione).

Quindi, l'Associazione ed i suoi iscritti – al momento della sottoscrizione dell'accordo e per tutta la sua durata (quadriennio olimpico 2018-2021) – si sono volontariamente sottoposti all'Ordinamento federale dell'UITA.

Né risulta che nessuna parte dell'Accordo si sia mai avvalsa della clausola di recesso libero e volontario, che pure la Convenzione contemplava al suo art. 4 per l'ipotesi di *“mancato rispetto degli obblighi assunti con il presente accordo”*.

Né, per altro verso, risulta che i soci dell'Associazione – ed in particolare gli odierni deferiti – abbiano posto in essere comportamenti che dimostrassero la mancata conoscenza dell'esistenza della Convenzione dell'11 dicembre 2017, o comunque la propria contrarietà al percorso segnato dall'Accordo stesso. Non risulta in atti che qualcuno di loro abbia partecipato alle due Assemblee associative del 15 ottobre 2017 e del 27 aprile 2019 in occasione delle quali si è pure trattato l'argomento relativo all'accordo UITA; e quand'anche vi avessero partecipato, nei relativi verbali non risulta registrato alcun atto di dissenso o di voto contrario alla relazione del Presidente (cfr. verbali di assemblea AITLD, riportati nelle pagg. da 464 a 466 del fascicolo della Procura Federale UITA).

Inoltre, risulta in atti come il Sig. Bonfiglioli – con comunicazione email del 10 novembre 2020 inviata alla Segreteria dell'AITLD (nella persona di “Marco”, che si presume il Presidente AITLD Marco Alberini) e per conoscenza ad altri soci tra i quali anche il Sig. Sandro Caroselli – abbia segnalato la necessità di uniformare lo Statuto AITLD con alcune previsioni dello Statuto UITA al quale, secondo il Bonfiglioli, *“(...) già siamo obbligati ad ottemperare in toto come affiliati (...)”* (cfr. email Bonfiglioli del 10/11/2020, riportata a pag. 75 del fascicolo della Procura Federale UITA).

Allo stesso modo, i Sig.ri Bonfiglioli e Caroselli sottoscrivevano in data 8 febbraio 2021 un'istanza di accesso agli atti nei confronti dell'AITLD qualificandosi in premessa come *“(...) tesserati per l'A.I.T.L.D., e di conseguenza anche tesserati per l'UITA, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Convenzione stipulata tra AITLD e UITA (...)”* e richiamando in più parti del “CONSIDERATO” dell'istanza la veste dell'AITLD di Associazione affiliata all'UITA (cfr. istanza di accesso dell'8/2/2021, riportata alle pagg. 242 e ss. del fascicolo della Procura Federale UITA).

Tanto deve far presumere come l'Accordo dell'11 dicembre 2017, oltre alla sua formale adozione da parte del legale rappresentante dell'Associazione, abbia avuto nel tempo sostanziale condivisione da parte di tutti i soci della AITLD.



Ma non solo, con specifico riferimento agli odierni deferiti, risulta in atti [per i deferiti Bonfiglioli e Zanoni, nelle memorie difensive del 2 luglio 2021; per il deferito Caroselli, nella memoria dell'11 maggio 2021 prodotta alla Procura Federale] che ciascuno di loro ha regolarmente versato la quota di euro 60,00 per l'iscrizione annuale all'AITLD, comprendente anche il versamento di euro 25,00 per la quota associativa UITA, come gli stessi dichiarano essere comprovato anche dalla ricevuta rilasciata dall'Associazione al momento del versamento.

Tali circostanze, ad avviso di questo Tribunale, consentono di individuare tra i deferiti e l'UITA un rapporto di vero e proprio "tesseramento di fatto".

Al riguardo risulta pertinente il richiamo della Procura Federale al cd. "caso Camilla Giorgi" ed alla decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 66/2017.

Questo Tribunale condivide il principio espresso dalla citata decisione del Collegio di Garanzia del CONI secondo il quale la costituzione di un rapporto giuridico-sportivo tra Atleta e Federazione non è dovuto al rilascio della tessera, quanto piuttosto alla sussistenza di una relazione tra una persona e la Federazione, sia di contenuto organizzativo sia relativa allo svolgimento di una attività sportiva.

Nel caso qui in discussione, diversamente dalla fattispecie concreta affrontata e risolta dal Collegio di Garanzia CONI nel 2017, vi è addirittura la volontà non solo implicita ma anche esplicita dei Sig.ri Zanoni, Caroselli e Bonfiglioli di contrarre un'obbligazione nei confronti dell'UITA.

Tale volontà, come già evidenziato, è rintracciabile tanto nella Convenzione dell'11 dicembre 2017 [sebbene mediata dal Presidente legale rappresentante dell'Associazione il quale tuttavia ha ricevuto la preventiva autorizzazione, in occasione dell'Assemblea dei soci AITLD del 15 ottobre 2017, alla sottoscrizione dell'accordo in nome e per conto dell'AITLD – cfr. verbale di assemblea riportato a pag. 377 del fascicolo della Procura Federale UITA], quanto nel volontario pagamento da parte di ciascun deferito della quota di iscrizione all'UITA.

Che poi tale tesseramento non si sia potuto perfezionare dal punto di vista formale, lo si deve a ragioni di ordine squisitamente tecnico (ed indipendenti dalla volontà dei deferiti), ossia perché – come attestato dai chiarimenti acquisiti da questo Tribunale in via istruttoria il 12 luglio 2021 dall'Ufficio giuridico-istituzionale dell'UITA – *"(...) Inizialmente non è stato possibile attivare il programma gestionale UITA con un'assegnazione diretta di una posizione all'AITDL (considerando l'AITDL come se fosse una Sezione TSN) cosicché gli associati dovevano tesserarsi in una qualsiasi Sezione TSN (...) Con la circolare del tesseramento AITDL 2021, per facilitare il tesseramento degli iscritti AITDL, la Sezione TSN di Roma (scelta non vincolante) si era offerta come Sezione di appoggio per gli eventuali tesseramenti all'AITDL (...)"*.

Quindi vi è una manifestazione di volontà ed una scelta consapevole che assorbe – per quanto qui di interesse – gli eventuali adempimenti previsti dalle norme federali UITA per il formale perfezionamento del tesseramento.



2.5 Quanto alla seconda condizione ricavabile dall'art. 3, co. 3 del Regolamento di Giustizia UITA, questo Tribunale ritiene che il rapporto instaurato tra la Federazione e l'Associazione consenta di qualificare l'AITLD alla stregua di un "*Organismo operante nell'ambito dell'UITA*".

Innanzitutto il dato letterale della norma in commento consente di distinguere gli Organi dell'UITA dagli Organismi operanti nell'ambito dell'UITA, il che ne fa conseguire che per Organismo debba intendersi un'entità esterna e soggettivamente distinta dalla Federazione senza che peraltro risulti determinante – almeno sotto il profilo della citata disposizione (che non ne fa alcun cenno) – la ricorrenza di un formale rapporto di affiliazione.

Sicché, questo Tribunale ritiene che la portata applicativa della definizione di "*Organismo operante nell'ambito dell'UITA*" debba arrivare ad estendersi anche oltre il rapporto di formale affiliazione, ricomprendendovi tutti quei soggetti organizzati che entrano in contatto con la Federazione e che con essa condividono un interesse rilevante per l'ambito sportivo e quindi per l'ordinamento federale.

Ebbene, tornando al caso di specie, sicura rilevanza assume ancora una volta la Convenzione UITA/AITLD dell'11 dicembre 2017 la quale già con le premesse esprime chiaramente i reciproci interessi che hanno determinato i due organismi a costituire un forte legame organizzativo sportivo finalizzato a far rientrare nel modo endofederale dell'UITA sia le attività di Tiro e dei campionati F-Class e Tiro a Lunga Distanza, sia la gestione degli Atleti della Rappresentanza Nazionale della AITLD.

Ma il forte legame organizzativo e sportivo tra la Federazione e l'Associazione non è rimasto solo un intento formale contenuto nella Convenzione.

Il rapporto organizzativo sportivo si è infatti poi tradotto anche in comportamenti concreti attraverso il coinvolgimento della Federazione UITA nelle attività sportive dell'Associazione e nel supporto che la prima, in diverse occasioni, ha assicurato alla seconda, o comunque nella funzione dell'UITA di federatore anche delle attività svolte dall'AITLD.

Indicative in questo senso sono alcune circostanze emerse in sede di dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti acquisite dalla Procura Federale, ovvero:

- la messa a disposizione da parte dell'UITA, in occasione degli allenamenti in Sud Africa 2020 (in previsione dei mondiali dell'anno successivo), di idonee divise per i soci AITLD che avrebbero partecipato alle competizioni; materiale che fu effettivamente fornito dall'UITA ma poi restituito a causa dell'annullamento della competizione in ragione del Covid-19 e di una loro non conformità (*cf.* dichiarazione Caselli, riportata a pag. 131 del fascicolo della Procura Federale UITA);

- la disponibilità dell'UITA a concedere un finanziamento all'Associazione per l'acquisto (successivamente non concretizzatosi) di un sistema di comunicazione "*head set*" per i *wind coach* della squadra italiana AITLD (*cf.* dichiarazione Paolo Bernini Vanni, riportata a pag. 207 del fascicolo della Procura Federale UITA; *cf.* anche audizione personale del Sig. Stefano Baldo, riportata a pag. 360 del fascicolo della Procura Federale UITA);



- il deposito presso l'UITA del ranking nazionale con i risultati dei tiratori AITLD (*cf.* dichiarazione Caselli, riportata a pag. 133 del fascicolo della Procura Federale UITA; circostanza confermata anche dal Sig. Gianluca Mayer, *cf.* pag. 188 del fascicolo della Procura Federale UITA, dall'audizione personale del Sig. Stefano Baldo, riportata a pag. 359 del fascicolo della Procura Federale UITA e dall'audizione personale del Sig. Gianluca Mayer, riportata a pag. 367 del fascicolo della Procura Federale UITA, nonché dall'audizione personale del Presidente AITLD Marco Alberini il quale addirittura ricorda che *"l'Avv. Walter de Giusti, Segretario Generale Federale, ci aveva chiesto di stabilire un criterio di giudizio dei tiratori e noi lo abbiamo fatto istituendo una ranking"*, *cf.* pag. 391 del fascicolo della Procura Federale UITA);

- la condivisione annuale con l'UITA del Programma Sportivo dell'AITLD attraverso il quale il Consiglio Direttivo dell'Associazione chiedeva alla Federazione finanziamenti o contributi per le attività della stessa Associazione (*cf.* audizione personale del Sig. Gianluca Mayer, riportata a pag. 365 del fascicolo della Procura Federale UITA ed audizione personale del Presidente AITLD Marco Alberini, riportata a pag. 390 del fascicolo della Procura Federale UITA);

- l'organizzazione dell'unica competizione organizzata dall'AITLD (Campionato italiano F-Class e Target) organizzato e svolto secondo il regolamento depositato all'UITA (*cf.* dichiarazione Caselli, riportata a pag. 133 del fascicolo della Procura Federale UITA).

Oltre a quanto emerso in sede di dichiarazioni/audizioni delle persone informate sui fatti, assume rilevanza anche quanto riferito dalla Procura Federale – che non ha mai trovato smentita negli atti del presente procedimento – circa l'inserimento del Tiro a Lunga Distanza nelle discipline non ISSF (nonché della realizzazione nel 2019, in collaborazione con la Federazione, di un regolamento nazionale per il tiro a lunga distanza) e nel sostegno dell'UITA all'Associazione per il conferimento di premi alle competizioni nazionali AITLD (*cf.* §§ 7 e 8 delle Note autorizzate del 13/9/2021 depositate dalla Procura Federale UITA).

Tutte queste circostanze sono rivelatrici dell'esistenza di un forte rapporto organizzativo/sportivo tra UITA ed AITLD che sul piano giuridico, stante anche la natura di ente pubblico della Federazione e del vincolo di destinazione delle proprie risorse, si traduce in un mutuo riconoscimento dell'AITLD come *"Organismo operante nell'ambito dell'UITA"* e che, peraltro, difficilmente troverebbe giustificazione qualora l'Associazione fosse davvero da considerare soggetto indifferente per l'ordinamento endofederale dell'UITA.

2.6 Alla luce di quanto sopra evidenziato, la questione della mancata iscrizione dell'AITLD al Registro CONI per l'anno 2020 non appare decisiva ai fini del presente procedimento.

Del resto, se da un lato non risulta una formale iscrizione dell'AITLD nel Registro CONI [come peraltro confermato dall'Ufficio CONI in sede istruttoria e non smentito dal certificato prodotto dalla Procura Federale il 22 ottobre 2021 il quale, essendo datato 12 agosto 2021 e riferendosi all'anno in corso, non può che riguardare la sola stagione sportiva 2021], dall'altro lato questo Tribunale ritiene di dover assegnare portata più significativa:



(i) alla volontaria sottomissione dei soci AITLD alle regole dell'UITA, che per il sig. Ricciardulli si è manifestata nell'assunzione della qualità formale di tesserato UITA dal gennaio 2020 e fino al 31/12/2020, mentre per i Sig.ri Zanoni, Caroselli e Bonfiglioli si ricava dalla ricorrenza di un rapporto di "tesseramento di fatto" sorto per comportamenti univoci e concludenti dei diretti interessati ed espressivi della volontà di entrare a far parte del mondo federale della UITA, ed

(ii) allo stretto legale rinvenibile tra UITA ed AITLD che si ritiene instaurato in funzione dell'atto convenzionale dell'11 dicembre 2017 il quale esprime l'esistenza di un sodalizio organizzativo relativo all'attività sportiva da svolgere in collaborazione tra i due soggetti e rappresentato – come già evidenziato – con determinati fatti e comportamenti dell'Associazione e della Federazione.

Peraltro, ad avviso di questo Tribunale e senza recesso da quanto sopra evidenziato, l'atto convenzionale sottoscritto per l'UITA dal Commissario straordinario *pro tempore* in data 11 dicembre 2017 esprime anche una vera e propria valenza pubblicistica, ossia di atto amministrativo manifestazione del potere discrezionale della Federazione e del suo massimo organo rappresentativo (qual è il Commissario straordinario) volto al riconoscimento di un soggetto (l'AITLD) nel proprio ordinamento. Del resto l'UITA, oltre ad essere Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, è anche Ente Pubblico nazionale e l'ordinamento statale [oltre all'art. 10 L. n. 91/1981, citata dalla difesa dei deferiti quale normativa ostativa all'affiliazione per "*semplice atto di autonomia privata*"] non esclude che possa giungersi ad una determinazione amministrativa (quale può essere l'atto amministrativo di affiliazione) anche attraverso la stipula di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo (*cf.* art. 11 L. n. 241/1990).

2.7 Conclusivamente sulle eccezioni preliminari proposte dai deferiti, si deve quindi affermare la legittimazione attiva degli organi dell'UITA e la conseguente competenza/giurisdizione di questo Tribunale a decidere l'atto di deferimento della Procura Federale.

3. Quanto al merito, il Tribunale ritiene di dover svolgere una serie di preliminari considerazioni sul contesto in cui si sono realizzate le condotte contestate ai deferiti e che la Procura Federale assume violative dell'art. 2 del Codice di comportamento del CONI, art. 3, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia UITA e dell'art. 8 del Codice Etico AITLD.

3.1 E' pacifico come dette condotte (rappresentate essenzialmente in esternazioni dei deferiti affidate ai *social network*, ed in particolare al canale *Facebook*) si siano manifestate durante i mesi di ottobre/novembre 2020 in occasione del rinnovo delle cariche associative dell'AITLD.

Tale circostanza per la Procura Federale sarebbe un elemento "aggravante" della condotta degli incolpati.

Ad avviso del Tribunale, invece, tale circostanza deve essere valorizzata diversamente ed anzi, anche tenuto conto di alcuni principi espressi dalla Corte di Cassazione in materia di reato di diffamazione, la precisa occasionalità della condotta qui contestata consente di pervenire ad un differente apprezzamento di valore sulle esternazioni attribuite ai deferiti.



La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “(...) *Con specifico riferimento al diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, Sez. 5, n.7715 del 04/11/2014, Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010). [...] In un quadro di valori di riferimento così peculiarmente connotato, va poi considerato il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate, quale quello politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati, ed il rilievo secondo cui la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007). Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poichè nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005). Di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perchè chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007)” (cfr. Corte Suprema di Cassazione, Sez. V Penale, 18/2/2019, n. 7340).*

Tale decisione, se rapportata al contesto elettorale in cui si trovavano gli odierni deferiti ed i Consiglieri dell'AITLD, consente di valutare le contestate esternazioni con un metro di giudizio in cui i canoni della verità e della continenza espositiva risultano più affievoliti.

Inoltre, questo Tribunale non può esimersi dal rilevare – sempre in tema di contesto, non solo occasionale, ma anche relazionale tra gli appartenenti all'AITLD – come dalla vasta documentazione presente in atti emergano alcune obiettive circostanze, quali: *(i)* le poche assemblee associative dell'AITLD [l'AITLD dal 2017 al 2020 ha infatti tenuto solamente 2 Assemblee, quando invece l'art. 8 dello Statuto AITLD prevede che vi sia almeno un'assemblea all'anno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo e per l'approvazione della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro]; *(ii)* la mancata attivazione delle convocazioni delle assemblee mediante comunicazione via email a tutti i soci (risultando, le uniche due assemblee, convocate tramite pubblicazione della notizia sul sito internet dell'Associazione); *(iii)* la sistematica mancata redazione dei verbali del Consiglio Direttivo (contrariamente a quanto prescritto dall'art. 13, co. 4 dello Statuto AITLD e nonostante le decisioni più rilevanti sull'esecuzione delle attività sportive AITDL ed, in particolare, sulle scelte dei corsi da finanziare con le esigue risorse dell'Associazione e dei partecipanti alle stesse e sulle scelte dei capitani e degli altri atleti per le competizioni sportive, siano avvenute proprio in seno a tale Organo); *(iv)* la mancata pubblicazione sul sito istituzionale AITLD dello Statuto dell'Associazione, che peraltro non veniva messo a disposizione dei soci nemmeno al momento della



loro adesione all'AITLD, e la mancata pubblicità dei criteri di scelta dei capitani e dei criteri con i quali è stato formato il ranking dei tiratori, nonché mancata pubblicità del ranking stesso).

Tali circostanze si ritiene abbiano determinato un malcontento ed un diffuso senso di disaffezione dei soci dell'AITLD, all'interno dei quali evidentemente sono maturate anche le esternazioni degli odierni deferiti.

Tanto spiega anche la scarsa partecipazione della maggioranza dei soci alla vita associativa dell'AITLD: infatti su circa 500 iscritti [questo è il dato riferito dal Sig. Andrea Ceron – *cfr.* audizione personale Ceron in pag. 329 del fascicolo della Procura Federale], solamente “una decina” hanno partecipato alle Assemblee dell'AITLD del 2017 e del 2019 (*cfr.* audizione personale del Sig. Mayer, riportata a pag. 368 del fascicolo della Procura Federale).

Ad avviso di questo Tribunale, inoltre, la distanza dei soci con gli organi dell'Associazione non può essere scambiata come mero disinteresse, quanto piuttosto come non condivisione della linea gestoria della dirigenza e dell'incapacità di una parte dei soci, numeri alla mano probabilmente maggioritaria, di incidere nelle scelte dell'Associazione a fronte di una gestione organizzativa-sportiva dell'Associazione poco incline al confronto ed alla partecipazione concreta ed effettiva dei propri iscritti. Del resto, è proprio al momento del rinnovo delle cariche associative che si è risvegliato il fervore dei soci dell'AITLD intenzionati ad imprimere una svolta che è stata comprensibilmente accompagnata anche da un certo livore da parte di coloro che si sono sentiti negli anni maggiormente esclusi dalla vita associativa, nonostante nei loro confronti vi fosse un generale riconoscimento di elevata capacità sportiva.

Emblematico, ad esempio, è come il Consiglio Direttivo dell'AITLD abbia effettivamente gestito l'unica rilevante attività formativa condotta in Italia negli ultimi anni dall'Associazione, ossia il corso *Wind Coach* organizzato a Roma con l'istruttore inglese Bill Richard (considerato uno dei massimi esperti nella lettura del vento). A tale corso hanno preso parte – per decisione del Consiglio Direttivo AITLD – una ristretta cerchia di partecipanti (in tutto dieci atleti), quattro dei quali componenti del Consiglio stesso.

Lo stesso Consigliere Stefano Baldo (*cfr.* audizione personale riportata a pag. 357 del fascicolo della Procura Federale UITA) ha riferito che “L'obiettivo del Consiglio era di ampliare e facilitare l'assunzione di competenza, di alcuni tiratori esperti, per poi ridistribuirle a tutti i soci” e che si trattava “di corsi di avvicinamento, pensati a formare tiratori già esperti”.

Ebbene, nonostante i tentativi di giustificare *ex post* la scelta dei partecipanti (mancando i verbali del Consiglio Direttivo in cui si assume essere stata presa la decisione), rimane comunque davvero incomprensibile la ragione per la quale tiratori come Zanon e Caroselli (due degli odierni deferiti) – considerati atleti di punta dell'AITLD – siano rimasti esclusi, sebbene per stessa ammissione del Consigliere Mayer (*cfr.* pag. 366 del fascicolo della Procura Federale UITA) il primo “ha competenze ed esperienza molto elevata” ed il secondo “dimostra qualità e preparazione molto elevata”.



Anche le vicende relative ai costi sostenuti per l'organizzazione del Corso *Wind Coach* organizzato a Roma con l'istruttore inglese Bill Richard hanno contribuito, ad avviso di questo Tribunale, a rendere teso e ruvido il clima di confronto tra i soci in vista della scadenza elettorale.

Il *post* del Consigliere Baldo nel quale lo stesso riferiva che *"ci siamo autofinanziati"* e da cui poi sono derivate anche alcune delle esternazioni contestate ai deferiti dalla Procura Federale, ha ingenerato infatti l'equivoco che i costi sostenuti per l'intera organizzazione fossero stati effettivamente sostenuti dai soli partecipanti.

In realtà, era pacifico già tra i soci dell'Associazione [tanto che lo stesso Gianfranco Zanoni rispondeva nell'immediato *"guarda che le spese del primo corso sono a bilancio"*] come il costo per l'istruttore inglese Bill Richard fosse stato invece sostenuto dall'AITLD con risorse associative.

Il *ché* ha evidentemente contribuito all'animosità del confronto via *social* nei vari canali dedicati agli argomenti dell'Associazione ed ha quindi costituito terreno fertile per le esternazioni di dissenso qui contestate dalla Procura Federale.

Al riguardo indicativo è anche quanto concluso dal Tribunale di Verona in relazione alla denuncia querela presentata dal Consigliere AITLD Sig. Stefano Baldo nei confronti dei deferiti Lorenzo Bonfiglioli, Sandro Caroselli e del Sig. Erik Scaglia, quest'ultimo estraneo al presente procedimento.

Nella richiesta di archiviazione del PM, che il GIP del Tribunale ha ritenuto ben motivata (*cfr.* documento depositato dalla difesa di Lorenzo Bonfiglioli con le note autorizzate del 12/11/2021), veniva per l'appunto stigmatizzata l'ambiguità dell'affermazione del Consigliere Stefano Baldo, maliziosamente finalizzata a *"tranquillizzare"* il proprio interlocutore circa l'origine delle risorse impiegate per far fronte alle spese sostenute per il corso.

Sicché per il PM che ha chiesto l'archiviazione, poi effettivamente disposta dal GIP, la critica esternata dagli indagati, oltre ad offrire elementi di verità, appariva giustificata e comunque priva di rilevanza penale.

Ulteriore elemento che questo Tribunale ritiene di dover valorizzare per l'inquadramento del contesto generale nel quale si sono sviluppati i fatti riguarda la vicenda relativa alla disponibilità del Consigliere AITLD Sig. Stefano Baldo – manifestata al Sig. Andrea Ceron – di farsi carico dei costi di iscrizione di alcuni tiratori della zona di Padova, precisamente gli *ex* soci Zago e Canal allontanatisi dall'Associazione per non condivisione della gestione del Direttivo, perché – come riferisce Ceron – *"se il problema fosse stata la quota associativa, egli (ndr. Baldo) era disposto a pagarla tanto da farli venire a votare anche tramite delega a lui per mantenere il cda"* (*cfr.* audizione Andrea Ceron, riportata a pag. 330 del fascicolo della Procura Federale).

Le dichiarazioni del Ceron sono state poi oggetto anche di due sue successive puntualizzazioni (*cfr.* e/mail Ceron al Sostituto Procuratore Federale UITA del 22/3/2021 e del 24/3/2021, riportate a pagg. 414, 415 e 417 del fascicolo della Procura Federale) nelle quali il diretto interessato ha voluto precisare alla Procura



Federale che il pagamento delle quote per i tiratori non associati e le eventuali deleghe fossero per confermare l'attuale cda in carica.

Questo Tribunale, indipendentemente dal fatto che tale disponibilità del Baldo fosse o meno finalizzata ad ottenere un voto di scambio, ritiene comunque dimostrata la circostanza che il Consigliere uscente AITLD Stefano Baldo avesse chiamato sia Canal che Ceron e che con loro abbia affrontato il tema della partecipazione all'Assemblea e dell'eventuale rilascio di delega al voto.

Inoltre è lo stesso Baldo a confermare di aver scherzosamente riferito al Canal che se avesse saputo che il problema erano i 60 euro, li avrebbe dati lui (*cf.* nota al Sostituto Procuratore del 18/1/2021, riportata a pag. 333 del fascicolo della Procura Federale UITA).

Orbene, questo Tribunale ritiene l'atteggiamento del Baldo quantomeno equivoco [al pari di quanto accaduto per la vicenda dei costi per l'organizzazione del corso *Wind Coach* dove sempre il Consigliere AITLD Baldo aveva detto "*ci siamo autofinanziati*"]; l'aver utilizzato – ancorché con toni scherzosi – un'affermazione del genere nel contesto delle conversazioni relative alla necessità di partecipare all'assemblea, può certamente aver indotto gli interlocutori ad una percezione differente rispetto a quella che il Baldo aveva realisticamente in mente.

Sicché anche in questo caso si registra, oltre ad un elemento di verità rispetto alla circostanza (conversazioni e tema affrontato), anche una componente di equivocità nella modalità di esposizione del Baldo che può aver certamente indotto i suoi interlocutori ad interpretare queste affermazioni come la volontà del Consigliere uscente di garantirsi una quota di consenso in vista dell'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'AITLD.

3.2 Passando alle specifiche contestazioni avanzate dalla Procura Federale, anche alla luce di quanto appena evidenziato in tema di contesto generale e di quanto ci si appresta a rilevare, questo Tribunale ritiene che le esternazioni dei deferiti non siano tali da determinare una loro responsabilità disciplinare.

Quanto alla prima categoria di dichiarazioni (riportate nei §§ da 9 a 13 dell'atto di deferimento) ascrivibili – a vario titolo – ai Sig.ri Caroselli, Zanoni e Bonfiglioli e riguardanti una lamentata gestione dittatoriale e non democratica dell'AITLD, le modalità di gestione non trasparente degli atti associativi (in particolare lo Statuto verrebbe "*centellinato*") e di tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo (che sarebbero "*redatti post mortem*"), questo Tribunale ritiene che il tenore specifico delle dichiarazioni, la prevalente verità dei fatti richiamati (come ad esempio la mancata redazione dei verbali del Consiglio Direttivo, la mancata comunicazione personale delle convocazioni delle assemblee, le poche assemblee, la mancanza di trasparenza sui criteri di scelta dei capitani e dei tiratori e la mancata pubblicità dello Statuto) e soprattutto il contesto nel quale queste sono state rilasciate, non sono tali da far emergere una violazione delle disposizioni richiamate dalla Procura Federale.

Tali dichiarazioni, ancorché spesso accompagnate da toni fortemente critici, manifestano invero un malcontento che in una dinamica elettorale può tradursi in un confronto aspro e vibrante e come tale,



secondo anche quanto precisato dalla citata Cassazione, Sez. V Penale, 18/2/2019, n. 7340, possono essere scriminate.

Analogamente, non possono considerarsi disciplinarmente rilevanti le dichiarazioni del Bonfiglioli (*cfr.* § 14 dell'atto di deferimento) relative alle modalità – ritenute arbitrarie – di acquisizione delle sponsorizzazioni. Anche in questo caso le esternazioni devono essere inquadrare nel contesto generale e oltretutto trovano giustificazione nell'assenza di documentazione associativa (verbali del Consiglio Direttivo) dalla quale desumere, anche solo *ex post*, quali criteri e quali scelte abbiano determinato la selezione delle sponsorizzazioni.

Sempre nei confronti del Bonfiglioli (*cfr.* § 15 dell'atto di deferimento) la Procura Federale contesta di aver riferito circa la mancata condivisione tra i Consiglieri di alcune scelte (il riferimento è all'acquisto per € 9.000,00 delle cuffie che proteggono i tiratori dai rumori degli spari) e che per il Bonfiglioli non sarebbe “*un sistema democratico di amministrare*”, oltre ad aver accusato il Sig. Stefano Baldo di aver pubblicamente dichiarato il falso per tornaconto personale circa il finanziamento del corso *wind coach*.

Ebbene anche queste dichiarazioni non superano la soglia di rilevanza disciplinare. Quanto alla vicenda delle cuffie, Bonfiglioli ha riferito ciò che gli era stato scritto dal Consigliere Pontiggia con il seguente messaggio whatsapp del 3/11/2020: “*siccome non è passato neanche nel Consiglio a me non interessa nulla di ciò che dicono al massimo lo pagheranno loro non di certo l'associazione*” (*cfr.* messaggio Pontiggia del 3/11/2020, riportato a pag. 273 del fascicolo della Procura Federale).

Inoltre, è lo stesso Consigliere Mayer a confermare che effettivamente nessuna discussione in Consiglio Direttivo con contestuale approvazione da parte dei Consiglieri è mai avvenuta sull'argomento: Mayer infatti riferisce che questa decisione si dovrebbe ricavare dall'invio tramite gruppo *whatsapp* del Programma Sportivo AITLD al cui interno era contenuta tale voce di spesa e che pertanto il Pontiggia non poteva non sapere (*cfr.* audizione Mayer, riportata a pag. 365 del fascicolo della Procura Federale).

Ad avviso del Tribunale – anche in questo caso – la circostanza che il diretto interessato Consigliere Pontiggia abbia riferito direttamente al Bonfiglioli di non sapere nulla sulla spesa delle cuffie ha certamente contribuito ad ingenerare confusione ed un equivoco sulle modalità di determinazione delle decisioni associative, soprattutto nel momento in cui veniva affermato da altri Consiglieri che invece la decisione era stata assunta in seno al Consiglio Direttivo e con il consenso di tutti i Consiglieri.

Anche in questo caso, peraltro, la mancanza di verbali del Consiglio Direttivo e la gestione non propriamente rituale delle riunioni (avvenute tramite scambi di comunicazioni *whatsapp*) rappresenta certamente una legittima ragione di critica.

Riguardo, invece, all'affermazione del Bonfiglioli riferita al Sig. Baldo di aver pubblicamente dichiarato il falso per tornaconto personale circa il finanziamento del corso *wind coach*, alla luce di quanto già evidenziato in precedenza, questo Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per considerarla disciplinarmente rilevante. Independentemente dall'accertamento condotto dal Tribunale di Verona (che ha



concluso per l'archiviazione del procedimento penale a carico anche del Sig. Bonfiglioli), questo Tribunale ritiene che effettivamente nessuna lesione dell'immagine e della reputazione del Baldo possa essersi realizzata dalle dichiarazioni del deferito dal momento che l'affermazione del Baldo "*ci siamo autofinanziati*" è smentita in atti dalla presenza del pagamento dell'istruttore inglese.

Con riferimento al corso Wind Coach 2019 di Bracciano, coerentemente con quanto già rilevato da questo Tribunale, le dichiarazioni di dei deferiti Zanoni e Caroselli (*cf.* §§ 16 e 17 dell'atto di deferimento) non sono disciplinarmente rilevanti poiché i criteri tecnici seguiti non appaiono logici rispetto alle esigenze che pure sono emerse in sede di audizione [*i.e.* consentire ai più preparati di acquisire nuove capacità da condividere con i soci per future occasioni formative] e soprattutto perché almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo, sugli unici dieci partecipanti, lascia presumere che sia stata privilegiata l'appartenenza alla dirigenza dell'Associazione piuttosto che una valutazione delle capacità tecniche degli atleti. Senza considerare che gli stessi deferiti Zanoni e Caroselli sono proprio i due atleti che avrebbero meritato, per meriti sportivi, di essere quantomeno interpellati per verificare la loro disponibilità a prendere parte al corso. Per quanto riguarda la scelta degli atleti per le competizioni internazionali (*cf.* § 19 dell'atto di deferimento), la Procura Federale contesta al sig. Ricciardulli di aver falsamente affermato che i capitani avrebbero scelto per amicizia piuttosto che per capacità del singolo e risultati conseguiti.

Sul punto si deve osservare come, sebbene l'AITLD si sia dotata di un ranking (peraltro trasmesso anche alla UITAS), la mancanza dei verbali del Consiglio Direttivo (o altro atto equipollente) non consente di comprendere se ed in che misura questo documento sia stato concretamente applicato nella scelta degli atleti. Il Tribunale deve inoltre rilevare che nessun ranking o criterio di sorta risulta essere mai stato adottato per la scelta dei capitani delle squadre. Tanto basta, ad avviso del Tribunale, per ritenere le dichiarazioni di Ricciardulli giustificate da una non trasparente modalità di organizzazione delle attività dell'Associazione, tanto più con riferimento alle competizioni di carattere internazionale.

Anche le dichiarazioni del Sig. Zanoni (*cf.* § 20 dell'atto di deferimento) relative al lamentato ostracismo dell'Associazione per non aver pubblicizzato la sua vittoria agli europei del 2019 su rivista "ARMI E TIRO" sono scriminabili e quindi inidonee a determinare una responsabilità disciplinare del deferito.

In particolare, risulta in atti che sebbene l'Associazione disponesse di uno spazio riservato in esclusiva sulla rivista in questione (*cf.* dichiarazione Gianluca Mayer, riportata a pag. 187 del fascicolo della Procura Federale), nessuno dei soci abitualmente deputati alle attività di comunicazione istituzionale ha sfruttato tale accordo producendo un contenuto editoriale che pubblicizzasse questo importante risultato ottenuto; inoltre appare quanto mai inverosimile che un'Associazione, che come noto vive anche di promozione della propria immagine soprattutto per raccogliere sponsorizzazioni e nuove adesioni, pur disponendo di uno spazio riservato sulla rivista di settore, non pubblichi una notizia così importante come la vittoria ai campionati europei.



Stessa sorte merita la dichiarazione relativa alla mancata fornitura a Zanoni della tuta di rappresentanza italiana per l'evento Sud Africa 2020 (*cf.* § 20 dell'atto di deferimento), fermo restando che dall'atto di deferimento nemmeno si comprenderebbe quale sia il valore lesivo dell'immagine e della reputazione della dichiarazione.

Con riferimento al solo Zanoni, la Procura Federale (*cf.* § 22 dell'atto di deferimento) contesta inoltre alcune dichiarazioni relative alle condizioni non adeguate in cui verserebbero i campi da tiro, oltre alla già evidenziata circostanza del tentativo del Sig. Baldo di convincere alcuni *ex* soci a partecipare all'Associazione, dichiarandosi disponibile ad assumersi personalmente i costi per la loro nuova iscrizione.

Quanto ai campi, risulta in atti (*cf.* audizione Mayer, riportata a pag. 369 del fascicolo della Procura Federale) che effettivamente si tratta di campi che necessitano di essere adeguati soprattutto per le bandiere, ed anzi lo stesso Mayer riferisce che *“Vorremo ora con l'UITA che i campi avessero obblighi contrattuali”*. Lo stesso Mayer riconosce che, sebbene negli ultimi tempi ci sono state delle migliorie, il livello dei campi italiani è inferiore ad altri paesi.

Quanto alla vicenda Baldo, questo Tribunale ha già evidenziato come il contegno tenuto dallo stesso Consigliere Baldo può aver indotto i suoi interlocutori ad immaginare che stesse proponendo di sostenere economicamente gli *ex* soci affinché gli stessi partecipassero all'Assemblea per confermare il cda uscente. Tale circostanza, determinata dallo stesso Baldo (il quale sul punto non nega, ma riferisce di aver utilizzato un tono scherzoso), giustifica senz'altro la reazione degli altri soci venuti a conoscenza di tali fatti.

Nessuna rilevanza disciplinare, già per il solo tenore delle affermazioni, presentano poi le dichiarazioni del sig. Caroselli (*cf.* § 22 e 23 dell'atto di deferimento) relative al presunto rimborso delle spese di viaggio verso Roma di un Consigliere ed all'organizzazione delle competizioni nazionali utilizzando atleti aventi livelli tecnici diversi, fermo restando che quest'ultima circostanza è stata confermata anche dai Consiglieri ascoltati dalla Procura Federale durante le indagini.

Questo Tribunale ritiene inoltre la dichiarazione *“ZERU TITULF”*, attribuita sempre al Caroselli, priva di portata lesiva sia perché non è riferita ad alcun soggetto ben definito, sia perché è ormai entrata nel linguaggio comune – dopo essere stata pubblicamente utilizzata in ambito calcistico – per descrivere con ironia uno scarso rendimento sportivo.

Anche le dichiarazioni dei Signori Zanoni, Caroselli e Bonfiglioli, relative ad una presunta onerosità di un corso organizzato presso il Campo di Roma che nella realtà è stato invece gratuito (§ 24 dell'atto di deferimento), presentano un tenore inidoneo ad esprimere alcuna affermazione offensiva o lesiva dell'onore e della reputazione.

Infine, le dichiarazioni del Ricciardulli relative alle risorse economiche associative ritenute appannaggio di pochi (*cf.* § 25 dell'atto di deferimento) non assumono alcuna rilevanza disciplinare in quanto la critica non supera gli ordinari canoni della continenza espositiva e di verità. Vi è infatti che lo stesso Consigliere Pontiggia (*cf.* audizione in pag. 349 del fascicolo della Procura Federale) ha confermato che le trasferte



internazionali sono molto costose e che il dover pagare di tasca propria comporta una selezione naturale dei tiratori (nel senso che chi è bravo, ma non può contare di risorse economiche personali, non viene convocato). Ebbene, la critica alla spesa per il trasporto delle munizioni per “*Emerald Cup 2018*” è l’occasione per il Ricciardulli per ribadire la propria contrarietà a tale modalità di organizzazione, soprattutto perché vengono utilizzate le poche risorse non per agevolare o rimuovere gli ostacoli economici di coloro che non hanno possibilità di praticare le trasferte, ma per agevolare indistintamente i tiratori (indipendentemente da una specifica capacità economica). La critica, in altri termini, è giustificata dal fatto che manca una politica associativa che supporti chi effettivamente, meritevole dal punto di vista tecnico-sportivo, risulti penalizzato da quella che per Pontiggia è la selezione naturale per la partecipazione alle competizioni internazionali.

Le argomentazioni sopra esposte inducono il Giudicante a ritenere di non poter accogliere le richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, dichiara la non ascrivibilità degli addebiti contestati ai Signori Lorenzo Bonfiglioli, Sandro Caroselli, Giovanni Franco Zanoni, Rocco Ricciardulli, soci dell’Associazione Italiana Tiro Lunga Distanza.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e ai deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS, e l’immediata esecuzione.

Roma, 10 dicembre 2021

Il Presidente

Avv. Lina Musumarra

Il Componente

Avv. Michele Girardi

Il Componente relatore est.

Avv. Tommaso Pallavicini